

ROMA



Protocollo RC n. 17081/2020

Deliberazione n. 112

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 60

Seduta Pubblica dell'11 settembre 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di venerdì 11 del mese di settembre, alle ore 14,02 nella Sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e delle disposizioni del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 5/2020, n. 7/2020 e n. 8/2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana,

Penna Carola, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Sturni Angelo, Tempesta Giulia e Terranova Marco.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni, Montuori Luca e Vivarelli Valentina.

(OMISSIS)

144^a Proposta (Dec. G.C. n. 90 del 10 luglio 2020)

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicare sugli immobili ai fini della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2020.

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all' articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla sa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 160/2019;

l'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019 stabilisce che restano ferme le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale "i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

in particolare, l'articolo 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019 si stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

ai sensi del citato comma 741, lettera c), della Legge n. 160/2019, sono considerati abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

sempre il comma 741, alla lettera c), punto 6, prevede la facoltà del comune di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

ai sensi dell'articolo 1, comma 742, della Legge n. 160 del 2019, soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

che l'articolo 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota dello 0,76%, fatta eccezione per quelli posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Premesso, inoltre che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, così come specificato nell'articolo 1, commi 745 e 746, della Legge n. 160/2019;

che l'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, la riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IUC, per i seguenti immobili:

- a) fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di Tecnico abilitato che attesti l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

i commi da 748 a 754 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, nello stabilire le aliquote di base per gli immobili assoggettati all'imposta, prevedono la possibilità per i comuni di intervenire sulle stesse, con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti fissati dalle medesime disposizioni relativamente alle varie tipologie, come di seguito specificato:

- a) il comma 748 fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale. Ai sensi del successivo comma 749, dall'imposta dovuta per le predette unità immobiliari e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 Euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

- finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b) il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, nella misura dello 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - c) il comma 751 dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;
 - d) il comma 752 fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
 - e) il comma 753 stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al 0,76%;
 - f) il comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai richiamati commi da 750 a 753, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,86% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

l'articolo 1, comma 755, della Legge n. 160/2019 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la potestà dei comuni di aumentare ulteriormente, con espressa deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, stabilendo, altresì, che negli anni successivi i comuni possono solo ridurre la predetta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

l'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160 del 2019 conferma per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754.

Considerato che, per l'anno di imposta 2019, Roma Capitale, tenuto conto delle fattispecie esenti dal pagamento dell'IMU, ha confermato l'applicazione delle seguenti aliquote IMU, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 19 febbraio 2016: 1,06% quale aliquota ordinaria; 0,5% per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 0,68% per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER); 0,76% le seguenti fattispecie: a) unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell'IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo; b) teatri e sale cinematografiche, situati sull'intero territorio di Roma Capitale; c) unità immobiliari possedute e direttamente

utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997; d) unità immobiliari inserite nell'Albo dei "Negozi Storici" di Roma Capitale, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139 del 21 luglio 1997 e n. 130 del 14 giugno 2005, ovvero nell'Albo dei "Negozi Storici di Eccellenza" ai sensi della deliberazione consiliare n. 10 del 1° febbraio 2010; e) unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;

per l'anno di imposta 2019, Roma Capitale, tenuto conto delle fattispecie esenti dal pagamento della TASI, ha confermato l'applicazione delle seguenti aliquote TASI, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 19 febbraio 2016: 1‰ per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 0,8‰ quale aliquota ordinaria per gli altri immobili soggetti al pagamento della TASI;

Roma Capitale, per gli anni dal 2015/2019, con deliberazioni dell'Assemblea Capitolina - n. 38 del 23 luglio 2014, n. 6 del 19 febbraio 2016, n. 11 del 9 marzo 2017, n. 31 del 30 marzo 2018 e n. 9 del 19 febbraio 2019 - ha disposto il mantenimento della maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura dello 0,8 per mille;

per l'anno 2020, Roma Capitale intende avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 755, della Legge n. 160/2019 di aumentare dello 0,8‰ l'aliquota massima dell'1,06‰ di cui al comma 754, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, così da rispettare le incompressibili esigenze di bilancio, garantendo la corretta gestione e il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della città;

nell'ambito delle facoltà riconosciute dall'articolo 1, commi da 748 a 754, della Legge n. 160/2019 e nel rispetto dei limiti fissati dalle medesime disposizioni relativamente alle varie tipologie assoggettate all'imposta, si ritiene di differenziare le aliquote in modo da non accrescere la pressione fiscale e da garantire un gettito IMU 2020 pari a quello derivato dall'applicazione delle aliquote IMU e TASI vigenti nell'anno 2019 sopra richiamate, che consente la conservazione degli equilibri di bilancio;

in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge n. 160/2019, si ritiene di mantenere l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Atteso che l'articolo 1, comma 756 della Legge n. 160/2019 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente l'elaborazione di un prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa e in assenza del quale la deliberazione è priva di efficacia;

il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale, di cui al citato comma 756, decorre dall'anno 2021 e che solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso - vigerà l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU con elaborazione del prospetto che ne formerà parte integrante;

nella sopra citata Risoluzione 1/DF il Dipartimento delle finanze ha, altresì, precisato che l'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, relativo alla trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni IMU, deve essere interpretato sistematicamente alla luce dei richiamati commi 756 e 757 e, conseguentemente, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;

in deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 stabilisce che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilità per il contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

il predetto comma 762 prevede che, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

con riferimento agli enti non commerciali, l'articolo 1, comma 763, della Legge n. 169/2019 prevede che il versamento dell'imposta dovuta sia effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, da versare nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento, stabilendo, altresì, che gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2020;

ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", e con le altre modalità previste dallo stesso Codice;

ai sensi dell'articolo 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il Regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, l'articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del comma 779 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, allineando il termine di approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 degli Enti locali, fissato al 31 luglio 2020 dall'articolo 107, comma 2, del predetto decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Visto l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

visto il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

viste le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 6 e 8 del 19 febbraio 2016 e n. 9 del 19 febbraio 2019.

Visto che in data 23 giugno 2020, il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Saccotelli";

che in data 23 giugno 2020, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

che in data 25 giugno 2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci".

che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 6 agosto 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per i motivi di cui in narrativa:

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di determinare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU):

1. Aliquota pari a 0,6% per le seguenti fattispecie:

- a. unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Aliquota pari a 0,76% per le seguenti fattispecie:
 - a. alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP ora ATER), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, ora ATER, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Alle unità immobiliari indicate ai punti 1 e 2, lettere a), si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a 200 Euro, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. Aliquota pari a 0,1% per le seguenti fattispecie:
 - a. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 - b. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Aliquota pari a 1,06% per le seguenti fattispecie:
 - a. terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - b. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10.

6. Aliquota pari a 0,86% per le seguenti fattispecie:
 - a. unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell'IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;
 - b. teatri e sale cinematografiche, situati sull'intero territorio di Roma Capitale;
 - c. unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997.
 - d. unità immobiliari inserite nell'Albo dei "Negozi Storici" di Roma Capitale, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139 del 21 luglio 1997 e

- n. 130 del 14 giugno 2005, ovvero nell'Albo dei "Negozii Storici di Eccellenza" ai sensi della deliberazione consiliare n. 10 del 1° febbraio 2010;
- e. unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

7. Per poter beneficiare dell'aliquota di cui al punto 6, i soggetti passivi delle unità immobiliari di cui alle lettere a), c) ed e) sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, un'apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione. La mancata presentazione della suddetta comunicazione comporta la non applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno di riferimento.

8. Aliquota pari a 1,14% per tutti gli altri immobili.

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 10 gennaio 2020;
- di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e 9 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bugarini, De Priamo, Ficcardi, Figliomeni, Mennuni, Pelonzi, Tempesta e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 112.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara con 25 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione della Consigliera Ficcardi, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini,

Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

Ha votato contro il Consigliere Figliomeni.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 1° ottobre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 ottobre 2020.

Li, 30 settembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, l'11 ottobre 2020.

Li, 12 ottobre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti